N. 40910/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUINDICESIMA

SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Angelo Mambriani	Presidente
dott.	Daniela Marconi	Giudice
dott.	Maria Antonietta Ricci	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **40910/2020 R.G.** promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]resso il difensore avv. [redacted]

PARTE ATTRICE

contro

[redacted]

già con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, [redacted]

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice [redacted]

NEL MERITO: rigettata ogni avversaria eccezione e conclusione, ed accertata l'estinzione della società [redacted] in liquidazione, con sede in Milano via [redacted] e l'assenza di un bilancio di liquidazione, accertare e dichiarare che il complesso immobiliare sito nel Comune di Brenta censito nelle mappe e nei registri catastali del predetto Comune C.F. al foglio [redacted] ed annesso terreno identificato al C.T. al foglio [redacted] è divenuto di proprietà dei soci [redacted] nato il [redacted] e residente a [redacted] ovvero

Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 437cd2924e82dd85
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a68d3c0ddfd4660fbbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067f036400 55

subordinatamente in via esclusiva del predetto [redacted] ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente.
Con vittoria di spese e compensi professionali.

Per i convenuti [redacted]
Il sig. [redacted] rassegna le seguenti conclusioni
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare l'incompetenza a giudicare sulla domanda attorea del Tribunale di Milano e rimettere le parti dinanzi al Tribunale competente, ovvero innanzi al Tribunale di Varese;
Accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, primo comma, del d.lgs. n. 28/2010;
NEL MERITO
Rigettare le domande tutte spiegate dal [redacted] nei confronti degli odierni comparenti, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] ha chiamato in giudizio gli ex soci della [redacted] società dichiarata fallita dal Tribunale di Milano nel 2008, titolare di un compendio immobiliare individuato dalla Regione Lombardia fra i siti contaminati per i quali è urgente procedere a opere di bonifica, esponendo che:

- il curatore del fallimento [redacted] era stato autorizzato a rinunciare alla liquidazione del compendio immobiliare;
- il fallimento veniva chiuso con decreto del 20 settembre 2018 e in data 9 ottobre 2018 veniva iscritta nel Registro delle Imprese la cancellazione della società [redacted]

Assume parte attrice che, a seguito della cancellazione [redacted] i soci sono divenuti titolari del compendio immobiliare e fra essi:

- [redacted] a sua volta cancellata dal Registro delle Imprese in data 10 febbraio 2010;
- [redacted]
- [redacted]

È interesse del [redacted] ottenere una sentenza di accertamento della titolarità in capo ai convenuti [redacted] del compendio immobiliare di cui sopra, al fine dell'individuazione del soggetto destinatario degli ordini di bonifica, secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2012 nonché dagli articoli 242 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 [redacted]

Con unico atto si sono costituiti in giudizio [redacted] i quali dopo aver ripercorso le vicende societarie della [redacted] hanno eccepito:

- l'incompetenza del Tribunale di Milano, essendo competente per materia ai sensi dell'articolo 21 c.p.c. il giudice del luogo in cui si trova l'immobile, ovvero il Tribunale di Varese;

Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 437cd2924e82dd85
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a60d3c00dfdf4660fbbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22dfdf64955d067f03640055

- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
- nel merito, l'infondatezza della domanda, assumendo la contrarietà ai principi dell'ordinamento di un fenomeno successorio, *inter vivos*, operante senza l'assenso delle parti interessate; dunque negando che si sia mai prodotta alcuna successione della titolarità dell'immobile dalla società nei loro confronti.

All'esito della prima udienza, che si è svolta nelle forme della trattazione scritta, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

[redacted] non ha depositato la memoria n. 1; nella seconda memoria, ha preso posizione sulle eccezioni preliminari formulate da controparte.

I convenuti nelle memorie intermedie hanno ribadito le proprie difese, eccependo l'inammissibilità e l'inutilizzabilità delle difese svolte dal Comune solo con memoria n. 2, a fronte di eccezioni preliminari già poste con la comparsa di costituzione dei medesimi e ribadite in prima udienza.

Nessuna delle parti ha avanzato richieste istruttorie. La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa quindi al Collegio per la decisione, all'udienza del 25 ottobre 2022, sulle conclusioni come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.

***

All'esito del contraddittorio, il Tribunale reputa che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.

In primo luogo, va disattesa l'eccezione d'incompetenza per territorio, poiché la domanda svolta dal [redacted] involge profili esclusivamente "societari", attinenti alla corretta applicazione della disciplina che regola l'estinzione delle società e la vicenda "successoria" che si verifica fra l'ente e i soci, nel caso in cui residuino poste attive nel patrimonio sociale.

La materia ricade a pieno titolo nella previsione di cui all'art. 3 d.lgs. 168/2003, in base al quale le Sezioni specializzate in materia di impresa sono funzionalmente competenti – tra l'altro – per le cause ed i procedimenti "*relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o* ***l'estinzione*** *di un rapporto societario*". Va considerato inoltre che ai sensi del comma 3 di tale articolo "*le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione*" con quelli relativi a rapporti societari.

I medesimi argomenti valgono altresì a escludere che la causa possa rientrare fra le materie per le quali l'art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede la mediazione come causa di improcedibilità della domanda, non avendo la domanda proposta dal [redacted] natura propriamente petitoria.

Quanto al merito, il Tribunale ritiene corretto il richiamo fatto dal [redacted] ai principi affermati dalla **Corte di Cassazione** a **Sezioni Unite** con le note **sentenze** [redacted], laddove è stato sottolineato come il legislatore della riforma, introducendo nel secondo comma dell'art. 2495 c.c. l'inciso iniziale "Ferma restando l'estinzione della società", ha introdotto una rilevante innovazione in quanto, una volta terminata la liquidazione con il deposito del bilancio finale, alla cancellazione dal registro delle imprese dell'ente consegue, con effetto costitutivo, l'estinzione dell'ente stesso, sicché i rapporti ancora pendenti devono essere regolati secondo un meccanismo che

Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 437cd2924e82dd85
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a60d3c00dfd46607bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067f03640055

ben può definirsi, sia pure in senso lato, successorio, in forza del quale alla società – oramai estinta irreversibilmente – subentrano i (cessati) soci.
Si legge infatti nella motivazione della Sentenza n. 6070:

- *«qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si* ***determina un fenomeno di tipo successorio,*** *in virtù del quale:*
  - *a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;*
  - *b)* ***si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta****;*
  - *ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio,*
  - *né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato».*

Più nello specifico, nella sentenza si legge che *«sono state prospettate tanto l'ipotesi di una successione dei soci, per certi versi analoga a quella che si è visto operare per i residui e le sopravvenienze passive, quanto l'ipotesi che i beni ed i diritti non liquidati vengano a costituire un patrimonio adespota, assimilabile alla figura* ***dell'eredità giacente****, per la gestione e la rappresentanza del quale qualunque interessato potrebbe chiedere al giudice la nomina di un curatore speciale in applicazione analogica dell'art. 528 c.c. e segg.. Quest'ultima soluzione non è però persuasiva. Troppo dissimili appaiono, infatti, i presupposti sui quali riposa l'istituto dell'eredità giacente, e non vi sono ragioni che impongano di ricorrere ad esso in presenza di altre più plausibili ipotesi ricostruttive.*

Il subingresso dei soci nei debiti sociali, *sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno,* ***suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio.*** *Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono,* pendente societate*, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che,* ***venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabili a coloro che della società costituivano il sostrato personale.***

Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, ***sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono,*** *un regime di contitolarità o* ***di comunione indivisa,*** *onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione»*[1].

I medesimi principi sono stati ribaditi da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13921 del 22/05/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19580 del 04/08/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2 del 04/01/2022.

[1] Neretto e sottolineature aggiunte.

Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 437cd2924e82dd85
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a68d3c00dfdf4660fbbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067f03640055

Va inoltre rammentato che la disciplina societaria ammette, sia pur implicitamente, la possibilità della cancellazione di una società anche in presenza di attivo, dal momento che l'art. 2490, sesto comma, c.c. prevede la cancellazione d'ufficio delle società che non hanno depositato per tre anni consecutivi il bilancio, sicché il fenomeno *lato sensu* successorio, ben ricostruito dal Supremo collegio, si pone come unico strumento, fra quelli rinvenibili nel nostro ordinamento, idoneo a regolare i rapporti ancora pendenti al momento dell'estinzione dell'ente e a fornire adeguata tutela all'interesse dei terzi a disporre di un criterio certo per l'individuazione del soggetto (persona fisica o giuridica) cui fare riferimento per la gestione di tali rapporti.

Venendo al caso di specie, è pacifico, e documentato (doc. 5, 6 e 7), che il compendio immobiliare oggetto di causa è stato acquisito all'attivo del fallimento [redacted] Risulta altresì documentato che il curatore di quel fallimento è stato autorizzato dal comitato dei creditori a rinunciare alla liquidazione di tale bene (cfr. seconda relazione semestrale 2017 e rendiconto di gestione – doc. 9 e 10).

A mente dell'art. 104 *ter*, comma ottavo legge fallimentare, il curatore può essere autorizzato a "non acquisire all'attivo, ovvero a rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente". In questo caso la norma prevede espressamente che i beni vengono "rimessi nella disponibilità del debitore" (ovvero della società) e i creditori possono iniziare azioni esecutive individuali su quei beni.

Dunque, non vi è dubbio che al momento della chiusura del fallimento e della cancellazione della società [redacted] la liquidazione concorsuale non si era compiuta, né (invero) avrebbe potuto diversamente compiersi, e il compendio immobiliare che qui interessa faceva ancora parte del patrimonio sociale.

In applicazione dei principi sopra menzionati, al momento della cancellazione della società coloro che risultano essere soci subentrano – una volta venuto meno l'ente titolare di beni immobili – nella titolarità o meglio nella comproprietà indivisa dei medesimi, senza ovviamente che tale fenomeno "successorio" necessiti, per perfezionarsi, di alcuna manifestazione di adesione o consenso da parte dei soggetti interessati (e ciò indipendentemente dagli effetti che derivino da tale acquisizione).

Al momento della chiusura del fallimento della [redacted] a Registro imprese risultavano iscritti i seguenti soci:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
  - società a sua volta cancellata dal Registro delle imprese fin dal 10 febbraio 2010, quando già aveva come unico socio [redacted] (cfr. visura doc. 4), [redacted]

Pertanto, in base ai principi di diritto sopra esposti, il compendio immobiliare oggetto di causa al momento della cancellazione della società [redacted] dal Registro imprese è passato nella contitolarità indivisa di [redacted]

La domanda principale proposta da [redacted] deve trovare dunque pieno accoglimento.

Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 437cd2924e82dd85
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a60d3c00dfdf46607bbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067f03640055

La presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione dell'avvenuto trasferimento presso i Registri Immobiliari.

Le spese di lite, in base al principio della soccombenza, sono poste a carico dei convenuti, previa liquidazione come in dispositivo sulla base della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 40910/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda del [redacted] **accerta e dichiara che i convenuti:**
  - [redacted]
  - [redacted]
  - [redacted]

  sono subentrati alla società [redacted] in liquidazione nella proprietà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
  - [redacted] al foglio 8 [redacted]
  - Terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di Brenta al foglio [redacted]
- **condanna i convenuti in solido a rifondere** a parte attrice le spese legali che si liquidano in euro 545,00 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Angelo Mambriani

Firmato Da: MARIA ANTONIETTA RICCI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 437cd2924e82dd85
Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a5c39b2945a60d3c00dfdf4660fbbe7
Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22ddfd64955d067f03640055